COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XCIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Sistemazione in ruolo del personale a contratto del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo (4791);

SCALIA ed altri: Revisione dei ruoli organici dei servizi delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri (4474) 714

PRESIDENTE 714, 715, 717, 718

BERLOFFA 716

CAVALLARI NERINO, *Relatore* . . . 714, 715

LIZZADRI 717

NANNUZZI 717

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . . 714, 716, 717, 718

SCOTONI 716

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

STORTI ed altri: Revisione dei ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero (4554) 718

PRESIDENTE 718, 719, 720, 721

PAG.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 718, 720

NANNUZZI 718, 721

LIZZADRI 718

ZUCALLI, *Relatore* 718

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni degli uffici scolastici regionali e interregionali (*Approvato dal Senato*) (4412) 722

PRESIDENTE 722, 727, 729, 730

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 723, 728, 729

BERLOFFA 725

BOZZI 724, 727, 729

BRESSANI 726

JACOMETTI 730

PITZALIS, *Relatore* 722, 724, 727, 729, 730

MITTERDORFER 723

NANNUZZI 723, 724, 728, 729

SCOTONI 726

Votazione segreta:

PRESIDENTE 730

La seduta comincia alle 9,35.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Sistemazione in ruolo del personale a contratto del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo (4791); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scalia ed altri: Revisione dei ruoli organici dei servizi delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri (4474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione in ruolo del personale a contratto del servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo », e della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Scalia, Carra, Imperiale, Fornale, Sinesio, Marotta Vincenzo: « Revisione dei ruoli organici dei servizi delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Il relatore, onorevole Cavallari Nerino, ha facoltà di svolgere la relazione.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Nella passata seduta, signor Presidente, chiesi e ottenni, pur nell'assenza del Sottosegretario impegnato fuori Roma, di svolgere la relazione per aver modo di presentare eventuali proposte, che sarebbero state trasmesse al Governo. Così presentai la relazione ed un nuovo testo che unificava i due provvedimenti di legge che sono oggi al nostro esame: il disegno di legge e la proposta di legge Scalia ed altri.

Prima di ritornare in Commissione, ho avuto modo di incontrarmi con l'onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e si è giunti alla conclusione che è impossibile in questo momento e per motivi di coordinamento del parere del Governo, giungere alla sostituzione dei due provvedimenti con il mio testo unificato, che tendeva a dare una sistemazione giuridica al personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale che è quasi doppio di quello previsto dal ruolo attuale, e di far sì che esso si inserisca in un ruolo vero e proprio e non in un ruolo speciale.

Poiché è stata riscontrata l'impossibilità – come ho detto – che la mia proposta venisse favorevolmente accolta, così come formulata, dichiaro di ritirare il mio testo unificato ed accolgo come base di discussione per il provvedimento il testo governativo, al quale tuttavia, proporrò, un emendamento, elaborato con gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che cerca di risolvere il problema dei dipendenti che hanno una certa anzianità i quali, pur godendo dei vantaggi offerti dal provvedimento in esame, mai raggiungerebbero il minimo di pensione e si troverebbero nell'impossibilità di acquisire il riscatto necessario. Contemporaneamente al ritiro del mio testo unificato, presenterò un ordine del giorno col quale chiedo il recepimento del principio contenuto nel testo unificato stesso; di ampliamento, cioè, dell'organico, anziché una procedura di blocco.

Con questo emendamento, e con l'ordine del giorno, che spero possano essere accolti, come relatore esprimo parere favorevole al disegno di legge, nel quale potrebbe essere assorbita la proposta di legge numero 4474.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei solo ricordare alla Commissione che da molto tempo esisteva un impegno a risolvere la questione di inserire in ruolo questo gruppo di dipendenti dei servizi della Presidenza del Consiglio; e che la procedura è stata molto lunga per vari motivi che è inutile stare ora a sottolineare, in quanto era in relazione con tutto il problema della riforma. Così solamente il 19 gennaio è stato possibile presentare il disegno di legge per risolvere almeno il problema relativo a questi contrattisti, fino ad oggi regolati dalla famosa legge numero 520, del 23 giugno 1961, e successive modificazioni.

Evidentemente il problema posto all'attenzione degli onorevoli colleghi dalla proposta di legge Scalia ed altri, è un problema vivo; e le osservazioni del relatore sono esatte, perché con l'immissione in ruolo, di questo gruppo, il problema diventa una piramide di base enorme con piccolo vertice.

Tuttavia, in relazione ai problemi che sono in corso di discussione sulla riforma amministrativa a fine legislatura, è assolutamente necessario provvedere ad approvare questo disegno di legge nella attuale formulazione, che affronta almeno il problema di questo gruppo di contrattisti, dei quali si è discusso più volte in questa Commissione.

Per questo, prego vivamente gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge così come è stato presentato, con eventuali emendamenti.

PRESIDENTE. Prima di passare agli articoli, vorrei chiedere al relatore di formulare ed illustrare il suo emendamento, al fine di dare un inquadramento unico al problema.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. L'emendamento, da me proposto come comma aggiuntivo all'articolo 5 del disegno di legge, è così formulato:

« Il personale che si avvale della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo, che non matura, al raggiungimento del 65° anno di età l'anzianità minima per conseguire il diritto alla pensione statale, e non fruisca di altre pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per invalidità e vecchiaia e superstiti, od altra forma di previdenza sostitutiva dell' assicurazione stessa, può riscattare, negli stessi modi stabiliti dal primo comma, entro i limiti occorrenti per raggiungere detta anzianità minima, i periodi di servizio continuativo prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente alla assunzione a contratto ».

Questa disposizione ha numerosi precedenti, ma nel nostro caso il Ministro del tesoro manifesta delle perplessità, perché ritiene che precedentemente alla stipulazione del contratto, l'opera prestata dal personale, di cui trattasi, venisse retribuita col sistema della nota competenze. Non esisteva, quindi, alcun rapporto vero e proprio con l'Amministrazione dello Stato, che possa ora essere invocato come giustificazione del riscatto; per cui il problema, a mio avviso, dovrà essere risolto in sede politica legislativa; ed è per questo che io propongo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore. Dichiaro ora chiusa la discussione generale e, se non vi sono obiezioni, propongo di assumere come testo base quello del disegno di legge governativo. Passiamo agli articoli. Do lettura dei primi quattro, avvertendo che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il personale assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti la sua opera per le esigenze dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo è inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Il personale assunto in qualità di redattore, recensore, commentatore, esperto statistico, bibliografico, musicale e cinematografico è inquadrato nella categoria 1ª *b*) se munito di laurea.

Il personale assunto in qualità di stenografo d'ufficio e redazionale, esperto fonografico, fototecnico, cinetecnico, radiotecnico e schedarista è inquadrato nella seconda categoria se munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il personale assunto in qualità di operatore dei vari sistemi di scrittura multipla, operatore meccanografico e operatore cinematografico di cabina è inquadrato nella terza categoria anche a prescindere dal titolo di studio richiesto. Nella stessa categoria è inquadrato anche il personale assunto in qualità di stenografo d'ufficio e cinetecnico, non munito del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il personale assunto in qualità di traduttore, interprete, *speaker*, stenointerprete e intercettatore è inquadrato nella seconda categoria a prescindere dal titolo di studio richiesto.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale assunto in qualità di redattore, non munito di laurea.

(*È approvato*).

ART. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Per l'inquadramento in ruolo del personale di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge si prescinde dal titolo di studio.

Ai fini delle anzianità di servizio richieste per l'inquadramento in ruolo dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si riconosce il periodo di servizio prestato a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435.

Il collocamento in ruolo è disposto in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei ruoli di appartenenza.

(*È approvato*).

ART. 3.

Agli inquadramenti in ruolo previsti dagli articoli precedenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il personale del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica e con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per il personale dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, secondo l'ordine di graduatoria deliberato dai rispettivi Consigli di amministrazione.

I predetti Consigli di amministrazione predeterminano i criteri per la valutazione nell'ambito di ciascuna carriera degli aspiranti aventi i necessari requisiti, sulla base dell'anzianità, della qualità del servizio prestato e dei titoli posseduti. Procedono, quindi, alla formazione delle relative graduatorie per merito comparativo.

Il personale così inquadrato è collocato nella qualifica iniziale di ciascuna carriera prendendo posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nella qualifica.

(*È approvato*).

ART. 4.

All'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 1, il periodo di servizio prestato a contratto è riconosciuto ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Al personale inquadrato nelle categorie dell'impiego non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, viene attribuita – a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti spettanti a qualsiasi titolo, esclusi quelli a carattere generale – l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e quella spettante in base alla categoria di assegnazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Il servizio prestato a contratto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata con legge 20 dicembre 1965, n. 1435, dal personale inquadrato in applicazione dell'articolo 1 della presente legge può essere riscattato agli effetti del trattamento di quiescenza statale secondo le norme contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il riscatto non è ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

È data facoltà al personale di cui al precedente comma di optare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di immissione in ruolo, per il trattamento previdenziale in atto, in luogo del trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

A questo punto si inserisce l'emendamento aggiuntivo che il Relatore ha già letto ed illustrato.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Con questo emendamento, penso che quasi tutto il personale riesca ad essere inserito; rimangono fuori solamente i casi di coloro che hanno iniziato a prestare servizio a 60-61 anni.

BERLOFFA. Ci lascia un po' a disagio il fatto che, nonostante l'emendamento dell'onorevole relatore, non si riesca a coprire interamente la situazione del personale, in particolare di quello più anziano. Desidero ricordare che vi è del personale in servizio all'età di 77 anni che, con trenta e più anni di lavoro, se domani lo Stato non ne ha più bisogno, si viene a trovare senza stipendio e senza una pensione né da parte della Previdenza sociale, né da parte dello Stato e senza un'assicurazione-malattia.

Non voglio criticare quello che è stato fatto fino adesso, mettendo in discussione il sistema con il quale è stato utilizzato questo personale che si è dedicato sempre a dei servizi molto importanti, ma mi chiedo come si possa, oggi, approvare questa legge senza avere da parte del Governo la garanzia di avere almeno una somma *una tantum*, non so in quale misura, per questo personale.

SCOTONI. Vorrei aggiungere che vi sono dei casi in cui non si tratta soltanto di persone assunte in età avanzata. Per esempio, vi è il caso di una persona che ha 37 anni di servizio, ma che ha incominciato a lavorare alla Presidenza del Consiglio all'età di 36 anni, età abbastanza giovanile, così come vi sono coloro che hanno 65 anni, ma con ben 19-20 anni di servizio. Inoltre, bisogna tener

conto anche di un'altra cosa: non si tratta di un gran numero di persone, bensì di una entità trascurabile, per cui la spesa dovrebbe essere irrisoria. A me pare che l'emendamendamento proposto copra solo in parte queste situazioni, lasciando fuori una notevole percentuale del servizio prestato per cui, credo, che la soluzione da adottare sia quella di ricorrere alle assicurazioni della Previdenza sociale.

LIZZADRI. Vorrei sapere che cosa costa mettere a posto queste otto-dieci persone che rimangono fuori; non voglio entrare nella legalità della questione, mi riferisco soltanto al lato umano: si tratta di persone che, se, dopo quaranta anni di servizio vengono licenziate in tronco, si trovano in mezzo ad una strada.

Questa è la situazione: è possibile che la Presidenza del Consiglio, che li ha trattenuti per tanti anni, non possa intervenire?

NANNUZZI. Lo Stato si può impegnare a sistemare la loro situazione presso la Previdenza sociale. Si può fare un emendamento del seguente tenore: « Per tutti coloro che sono stati esclusi, lo Stato si impegna a sistemare la posizione di quiescenza con l'Istituto della Previdenza sociale ».

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vi posso assicurare che questi casi saranno studiati.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Bisogna fare presente che queste persone, che oggi non sono a contratto, non si sono avvalse di una legge che permetteva loro di entrare come contrattisti. Sono del parere di approvare il disegno di legge e l'emendamento affinché si possano sistemare quelli che sono a contratto, mediante la creazione di un rapporto di impiego di natura pubblicistica.

Per quelli che hanno superato l'età non esiste una norma di recupero dei contributi: è stata esaminata anche l'ipotesi di dare una liquidazione straordinaria a questo personale nel momento in cui cesserà di lavorare; ma il Ministero del tesoro ha bloccato questa iniziativa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del disegno di legge, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell' emendamento aggiuntivo presentato dal relatore:

« Il personale che si avvale della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo che non matura, al raggiungimento del 65° anno di età l'anzianità minima, per conseguire il diritto alla pensione statale, e non fruisca di altre pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per invalidità e vecchiaia e superstiti, od altra forma di previdenza sostitutiva, dell' assicurazione stessa può riscattare, negli stessi modi stabiliti dal primo comma, entro i limiti occorrenti per raggiungere detta anzianità minima, i periodi di servizio continuativo prescritto presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente alla assunzione a contratto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero del turismo e dello spettacolo non potranno più avvalersi della facoltà di assumere personale a contratto a termine rinnovabile ai sensi degli articoli da 1 a 9 della legge 23 giugno 1961, n. 520.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

All'onere relativo al pagamento delle competenze dovute al personale da inquadrare nelle categorie non di ruolo, valutato in ragione di anno, in lire 418.000.000 per il Servizio informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in lire 128.000.000 per il Ministero del turismo e dello spettacolo, si farà fronte mediante riduzione rispettivamente dello stanziamento del capitolo 2507 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dello stanziamento del capitolo 1053 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore onorevole Cavallari Nerino, ha presentato il seguente ordine del giorno: « La Commissione Affari costituzionali, in sede di approvazione del disegno di legge n. 4791, impegna il Governo a provvedere immediatamente, con provvedimenti adeguati a sanare le situazioni abnormi interessanti il personale che non potrà godere dei benefici previsti dal disegno di legge che si approva ».

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. A nome del Governo lo accolgo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storti ed altri: Revisione dei ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero (4554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storti, Scalia, Armato, Zanibelli, Marotta Vincenzo, Cengarle, Colleoni, Biaggi Nullo, Gitti, Toros, Cavallari, Borra, Sinesio, Ceruti Carlo: « Revisione dei ruoli organici del Ministero del Commercio con l'estero ».

Il relatore, onorevole Zucalli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUCALLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta numero 4554 che reca, come prima, la firma dell'onorevole Storti, intende rispondere alle esigenze del Ministero del commercio con l'estero, di vedere aumentato il proprio personale in organico.

Tutti sanno come, nel settore del commercio con l'estero, si sia verificata nel nostro Paese una rapida espansione, che non ha avuto, per contro, un corrispondente adeguamento del personale del Ministero. La prima conseguenza di questo stato di cose si verifica nel fatto che alcuni funzionari soprattutto della carriera direttiva, vengono a svolgere, di fatto, mansioni superiori a quelle corrispondenti al grado che essi effettivamente ricoprono. Non solo, ma in occasione dei concorsi che sono stati indetti per questa carriera, nonché delle revisioni degli organici attualmente in vigore, che hanno uno sviluppo molto lento, si è assistito ad una serie di dimissioni da parte dei vincitori.

Per la carriera esecutiva, invece, il Ministero, per superare le deficienze di personale, ha dovuto ricorrere al personale comandato da altri ministeri; personale di cui si chiede oggi il rientro.

La proposta di legge al nostro esame si compone di tre articoli, l'ultimo dei quali, riguardante la copertura, è già stato approvato dalla Commissione bilancio con alcune modificazioni. Il primo si riferisce alle tabelle del personale, allegate alla proposta di legge stessa. Il secondo prevede, per i primi due concorsi, l'istituzione di un concorso speciale riservato al personale della carriera esecutiva, che abbia il necessario titolo di studio, per l'ammissione alla categoria di concetto; nonché (al secondo paragrafo) di un concorso speciale per consentire al personale della carriera ausiliaria dello stesso Ministero, di accedere alla carriera esecutiva.

La proposta di legge sottoposta al nostro esame è stata oggetto di alcuni emendamenti formali, di cui potremo parlare in sede di esame dei singoli articoli. Come relatore, ne propongo l'approvazione agli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Zucalli e dichiaro aperta la discussione generale.

LIZZADRI. Siamo d'accordo sull'approvazione della legge in esame, tanto più in quanto essa è frutto di un accordo raggiunto coi sindacati, ed il provvedimento è atteso con ansia dal personale, dato che esso viene a soddisfare, in certo senso, le sue esigenze.

NANNUZZI. Nel momento in cui si fa la revisione dei ruoli organici, è evidente che bisogna seguire un criterio direttivo. Ora, sul criterio generale della revisione non ho nulla da obiettare, ma devo fare un' osservazione sull'applicazione pratica di questo criterio generale. Nel senso che, mentre per quanto riguarda la carriera direttiva si segue un criterio di progressione di carriera abbastanza corrispondente alle funzioni, per la carriera esecutiva e di concetto, le cose si capovolgono quanto a sviluppo di carriera, per cui mi riservo di proporre alcune modifiche in sede di approvazione dei quadri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per il Commercio con l'estero*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal Relatore, che ringrazio per la sua relazione.

Vorrei far presente alla Commissione che dal 1946 i ruoli del Commercio estero non sono stati toccati; e basterebbe questo per dire che il Ministero è rimasto quello di allora, mentre la politica economica ha subito un profondo cambiamento: basti dire che oggi il movimento import-esport dell'Italia è di 1.000 miliardi al mese.

Inoltre, la « fuga » del personale del Ministero è imponente, e lo è stata specialmente in questi ultimi anni. Abbiamo dimissioni quasi quotidiane. Il personale più esperto, che ha contatti quotidiani con grandi ditte, trova facilmente posti di lavoro dove percepisce uno stipendio 4-5 volte superiore a quello che gli paga lo Stato. Di qui la necessità di una revisione delle carriere.

Aggiungo, infine, che non sono previsti, col provvedimento in esame, nuovi oneri finanziari con mezzi provenienti dal Ministero del tesoro; ma si tratta solamente di spostamenti interni nei capitoli di bilancio; mi pare, quindi, che la Commissione potrebbe dare la sua approvazione al provvedimento e, in tal senso, si esprime il Governo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti nei quadri 1, 2, 3 e 4, annessi alla presente legge.

Gli attuali posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 4 febbraio 1966, n. 32 sono assorbiti nelle dotazioni organiche previste nei suddetti quadri.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive e di concetto del Ministero, potranno essere conferiti nei primi due concorsi che verranno banditi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorsi per titoli e per esame speciale da riservare al personale del Ministero stesso della carriera immediatamente inferiore, sempre che detto personale sia munito del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera di cui trattasi.

I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo di archivio della carriera esecutiva del Ministero, potranno essere conferiti, nei primi due concorsi che verranno banditi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso per titoli e per esame speciale da riservare al personale del Ministero stesso della carriera ausiliaria, sempre che detto personale sia munito del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera di cui trattasi, ovvero svolga da almeno un triennio mansioni proprie della carriera esecutiva.

L'esame speciale di cui ai precedenti commi del presente articolo consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso, il quale recherà anche disposizioni per la valutazione dei titoli e per la composizione delle Commissioni esaminatrici.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo successivamente in votazione gli emendamenti formali presentati dal relatore:

1) alla seconda riga, dopo « carriere », sopprimere le parole: « direttive e... »;

(*È approvato*).

2) al secondo comma, undicesima riga, sostituire le parole: « ... di cui trattasi » con le parole: « ... di concetto »;

(*È approvato*).

3) al secondo comma, ultima riga, sostituire la parola: « esecutiva » con la parola: « medesima ».

(*È approvato*).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

ART. 2.

I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera di concetto del Ministero, potranno essere conferiti nei primi due concorsi che verranno banditi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorsi per titoli e per esame speciale da riservare al personale del Ministero stesso della carriera immediatamente inferiore, sempre che detto personale sia munito del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera di concetto.

I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo di archivio della carriera esecutiva del Ministero, potranno essere conferiti, nei primi due concorsi che verranno banditi dal-

la data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso per titoli e per esame speciale da riservare al personale del Ministero stesso della carriera ausiliaria, sempre che detto personale sia munito del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera esecutiva, ovvero svolga da almeno un triennio mansioni proprie della carriera medesima.

L'esame speciale di cui ai precedenti commi del presente articolo consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso, il quale recherà anche disposizioni per la valutazione dei titoli e per la composizione delle Commissioni esaminatrici.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura del testo dell'articolo 3, trasmesso dalla V Commissione bilancio:

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1968, si provvede con riduzione di lire 25 milioni e di lire 95 milioni rispettivamente dei capitoli 1173 e 1272 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del quadro 1:

CARRIERA DIRETTIVA

Direttori generali	5	
Ispettori generali	25	
Direttori di divisione	43	
Direttori di sezione	65	
Consiglieri di I, II e III classe	88	
TOTALE	226	(*a*)

(*a*) Ferme restando le possibilità di collocamento fuori ruolo previste dalle altre disposizioni.

L'onorevole Sottosegretario propone il seguente emendamento sostitutivo delle tabelle:

Direttori generali	5	
Ispettori generali	20	
Direttori di divisione	38	
Direttori di sezione	60	
Consiglieri di I, II e III classe	103	
TOTALE	226	(*a*)

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Poiché il Ministero del tesoro e l'ufficio della riforma burocratica hanno fatto delle eccezioni, si è concordato per una modifica dei numeri del personale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Graziosi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quadro 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura del quadro 2:

CARRIERA DI CONCETTO

Segretari capi	5	
Segretari principali	8	
Primi segretari	12	
Segretari, Segretari aggiunti, Vice Segretari	38	
TOTALE	63	(*a*)

L'onorevole Sottosegretario propone il seguente emendamento:

Segretari capi	4	
Segretari principali	8	
Primi segretari	12	
Segretari, Segretari aggiunti, Vice Segretari	39	
TOTALE	63	(*a*)

(*a*) Ferme restando le possibilità dei collocamenti fuori ruolo previste dalle altre disposizioni.

NANNUZZI. Secondo il mio parere, in questo modo la carriera rimane strozzata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall' onorevole Graziosi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quadro 2, nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura della prima parte del quadro 3, che non presenta emendamenti:

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo Tecnico

Commissari capi	4
Commissari principali	6
Primi Commissari	10
Commissari e Commissari Aggiunti	30
TOTALE	50

Lo pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della seconda parte del quadro 3:

Ruolo d'Archivio

Archivisti superiori	9
Archivisti capi	30
Primi Archivisti e Assistente alla vigilanza	80
Archivisti, Applicati e Applicati aggiunti	170
TOTALE	289
Capo Ufficio cifra e telegrafo	1
TOTALE	290

L'onorevole Sottosegretario propone il seguente emendamento:

Ruolo d'Archivio

Archivisti superiori	5
Archivisti capi	25
Primi Archivisti e Assistente alla vigilanza	80
Archivisti, Applicati e Applicati aggiunti	179
TOTALE	289

Pongo in votazione la seconda parte del quadro 3, nel testo emendato.

(*È approvato*).

Do lettura dela prima parte del quadro 4:

CARRIERA AUSILIARIA

A) *Personale addetto agli Uffici*

Commessi capi	3
Commessi	25
Uscieri Capi, Uscieri e Inservienti	92
TOTALE	120

L'onorevole Sottosegretario propone il seguente emendamento:

A) *Personale addetto agli Uffici*

Commessi capi	1
Commessi	20
Uscieri Capi, Uscieri e Inservienti	99
TOTALE	120

NANNUZZI. La suddivisione data dal Ministero del tesoro sarebbe inaccettabile, dal punto di vista della progressione di carriera perché, in questo modo, metà del personale rimane sempre alle prime tre qualifiche.

Non insisto su una proposta di modifica solo perché essa può provocare l'insabbiamento della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Graziosi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la prima parte del quadro 4, così emendata.

(*È approvata*).

Do lettura della seconda parte del quadro 4:

B) *Personale Ausiliario Tecnico*

Agenti tecnici capi	2
Agenti tecnici	3
TOTALE	5

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni degli uffici scolastici regionali e interregionali *(Approvato dal Senato)* (4412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni degli Uffici scolastici regionali e interregionali ». Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato nella seduta del 27 settembre 1967.

Il relatore, onorevole Pitzalis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PITZALIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La mia relazione sarà breve, anche per dar modo alla Commissione di esaminare più attentamente gli articoli, perché, in genere, le valutazioni di carattere generale illuminano il contenuto della legge, ma il vero contenuto è l'articolazione della legge stessa.

L'espansione della scuola, in atto, impone certamente di rivedere le strutture amministrative della scuola stessa; ed il primo pensiero – dico la verità – che stamane mi è venuto sentendo approvare, qui in Commissione, l'adeguamento di ruoli organici di altri Ministeri, è stato di chiedermi come mai non si sia pensato ad adeguare i ruoli organici dell'amministrazione scolastica, sia al centro che alla periferia. Difatti, da anni, mentre lo sviluppo della scuola è talmente vasto da imporre compiti veramente straordinari al personale dei Provveditorati agli studi e dell'amministrazione centrale, con esigenze di decentramento rilevantissime, il personale è rimasto quello che era. Il deferimento di nuove competenze ai provveditorati agli studi è già in atto: infatti, col decreto del Presidente della Repubblica del marzo 1961 furono deferiti ai Provveditorati agli studi compiti di ordinaria amministrazione per il personale insegnante e non insegnante.

Ma la nuova dimensione della scuola, gli affari riguardanti il personale che si moltiplica data la diffusione della scuola stessa; le esigenze di una vigilanza, che sia consistente ed attiva soprattutto in periferia; la necessità di assistenza tecnico didattica al personale numerosissimo – insegnante e non insegnante; la necessità di coordinamento di tutte le iniziative che riguardano la scuola: creazione di sezioni staccate di istituti superiori, e tante altre iniziative riguardanti la preparazione dei docenti, l'ampliamento della loro didattica, la conoscenza di nuovi metodi di insegnamento ed altri problemi ancora, hanno posto il Ministero della pubblica istruzione di fronte alla esigenza di deferire ad uffici regionali compiti che sono di competenza del Ministero stesso, come del resto si verifica per altre amministrazioni; quelle dei lavori publici e quella delle finanze, per esempio. Le esigenze fondamentali, quindi, di valutazione in un quadro regionale secondo le esigenze, le situazioni storiche delle regioni, sono ormai tali da portare una valutazione particolare di quelli che sono i compiti dei Provveditorati agli studi.

L'onorevole Sottosegretario, qui presente, ci potrà dare elementi precisi sulla consistenza attuale dei Provveditorati sui quali sono venuti a gravare gli adempimenti connessi alle esigenze della scuola enormemente ampliata, degli spostamenti degli insegnanti e le altre molte pratiche, che si sovrappongono.

Per questi motivi particolari di carattere generale il Ministero della pubblica istruzione e il Governo ritengono utile un ulteriore decentramento; e, poiché con la legge dell'edilizia scolastica approvata da questa Camera e attualmente in vigore (28 luglio 1967, n. 641) sono già stati istituiti uffici regionali e interregionali scolastici, allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla legge stessa, con la legge attualmente al nostro esame il Governo ritiene di definire a questi uffici altre competenze, che sono attualmente di pertinenza del Ministero della pubblica istruzione.

Queste competenze sono complete in certe materie, come in materia di personale insegnante e non insegnante della scuola media, in modo che il sovrintendente scolastico provvede all'amministrazione del personale e alla istituzione di ruoli attraverso regolari concorsi e fino al collocamento a riposo. Se pensiamo che il concorso per gli insegnanti di scuola media bandito dall'allora Ministro Segni si espletò in cinque anni, è facile immaginare che se i Provveditori agli studi avessero avuto la facoltà di assumere direttamente il personale, questo sarebbe stato regolarmente in servizio con notevole anticipo. E questo non è che un aspetto delle possibilità del decentramento, il quale può far sì che tutte le esigenze della scuola siano soddisfatte il più sollecitamente possibile, nel miglior modo possibile e con le maggiori garanzie possibili.

Questi sono i motivi per i quali, onorevole Presidente, senza entrare nel merito dei singoli articoli, sui quali mi riservo di portare una particolare illustrazione, esprimo parere favorevole, affinché la legge sia approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MITTERDORFER. Onorevoli colleghi, questo discorso sugli uffici regionali è stato già fatto una volta, in questa sede e precisamente quando si è trattata la questione sull'edilizia scolastica.

In quella occasione è stata svolta una serie di considerazioni riguardo alle competenze da salvare, delle regioni a statuto speciale. Desidero ricordare due frasi del parere che la Commissione espresse: « La Commissione pur rendendosi conto dei motivi che possono aver suggerito l'istituzione di organi decentrati aventi competenze per più regioni, tuttavia ritiene che essi richiedano l'istituzione di sovrintendenze regionali in numero e con circoscrizioni rispondenti alle regioni costituzionalmente riconosciute, fatto salvo, eventualmente il Molise e la Valle d'Aosta per i quali le funzioni dei sovrintendenti potrebbero essere attribuite ai già esistenti organi decentrati dell'amministrazione della pubblica istruzione. L'osservazione è particolarmente rilevante per la sovrintendenza con sede a Torino, avente la competenza per il Piemonte e la Valle d'Aosta e per la sovrintendenza con sede a Venezia, avente competenza per il Veneto e il Trentino Alto-Adige, tenendo in considerazione due regioni a statuto speciale ».

Allora, la prima Commissione non ritenne opportuno, per le regioni a statuto speciale, la costituzione di uffici con competenze, che vadano al di fuori dell'ambito delle regioni stesse.

Questa considerazione è abbastanza logica. Difatti, secondo quanto ha esposto l'onorevole Pitzalis, dove sussistono delle situazioni del tutto particolari, non è giusto demandare competenze ad uffici, che siano al di fuori delle regioni stesse.

Io vorrei aggiungere una cosa: oltre alla questione della competenza, in senso stretto, bisogna tener conto di ciò che dice l'articolo 15 dello Statuto speciale: « Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime, sono assegnati al provveditorato degli studi di Bolzano un vice-provveditore, nonché ispettori e direttori didattici la cui lingue materne sia la stessa di quella degli alunni ».

Questa norma evidentemente per la sua natura costituzionale, limita il potere del legislatore e, in concreto, affidando al viceprovveditore di lingua tedesca le funzioni che si vogliono con questa legge affidare agli uffici scolastici regionali, sottrae la provincia di Bolzano alla competenza di questi istituendi uffici. Non prevedere questa eccezione per la provincia di Bolzano, significa sottoporre la legge a vizio di incostituzionalità e a sicuro gravame in sede di Corte costituzionale.

NANNUZZI. Onorevole Presidente, desidererei sapere se su questo disegno di legge, già approvato dal Senato, è già stato emesso il parere della Commissione istruzione della Camera.

PRESIDENTE. Il parere non è pervenuto e i termini sono scaduti.

NANNUZZI. Ritengo che su un argomento così importante la Commissione istruzione non possa esimersi dall'emettere, comunque, un parere. Richiedo, pertanto, alla presidenza della nostra Commissione di sollecitarlo.

Chiedo, inoltre, anche un rinvio della discussione per lo meno alla prossima settimana, sia in considerazione della mancanza del parere, sia per il fatto che esiste una serie di questioni che mi pare esulino un po' dal decentramento organizzativo. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 4 sulla funzione di coordinamento, vigilanza e organizzazione, nell'ambito della circoscrizione, di programmi regionali di edilizia scolastica.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qui non c'entra l'edilizia scolastica, che è già disciplinata da una legge già approvata.

NANNUZZI. Se non leggo male, l'articolo 4 stabilisce che: « Il Sovrintendente scolastico, oltre a coordinare nell'ambito della circoscrizione, i programmi regionali di edilizia scolastica... », assume tutta una serie di funzioni decentrate; funzioni di coordinamento e di vigilanza che sono affidate esclusivamente alla sua persona; perché è lui, che organizza le attività di aggiornamento e di perfezionamento del personale; è lui, che esercita il controllo sulla gestione degli Istituti tecnici, degli Istituti professionali, e così via. Tutta una serie di nuove funzioni, che vengono affidate a questo Sovrintendente senza – a mio parere – un ricorso ad una organizzazione più democratica, più collegiale. Nel momento in cui si decentra, non si può affidare tutti i compiti ad una singola persona. D'accordo che all'articolo 6 è prevista anche l'assistenza di un consiglio scolastico regionale, ma quanto alla composizione di questo consiglio, se ne parlerà in una prossima legge. Nel momento in cui si decentra, si dovrebbe creare un organo collegiale, democratico in cui siano rappresentate tutte le esigenze della società. Si dice che di questo organo se ne parlerà in una futura legge; il che significa che passeranno degli anni prima che questo consiglio scolastico – di cui non conosciamo la composizione – venga nominato.

Ancora, rilevo che all'articolo 7 sono istituiti, nella circoscrizione di ciascun Ufficio scolastico regionale o interregionale, i ruoli del personale insegnante e del personale non insegnante della scuola media, con soppressione dei corrispondenti ruoli nazionali. Un decentramento, evidentemente; ma l'iscrizione nei nuovi ruoli viene disposta « nei limiti dei posti risultanti da apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione ». Che ne sarà di quello che non rientra nel limite dei posti ?

PITZALIS, *Relatore*. Rimarrà nel personale non di ruolo.

NANNUZZI. Qui abbiamo personale di ruolo e non di ruolo accumunato nell'insegnamento nella stessa scuola e che, con l'istituzione dei ruoli regionali, potrebbe anche essere immesso tutto nei ruoli. Tuttavia, su di esso pende la spada di Damocle del numero dei posti in ruolo fissati con decreto del Ministro. Noi non possiamo accettare questa formula che autorizza il Ministro, quando lo riterrà necessario, a fissare di sua iniziativa il numero dei posti nei ruoli regionali.

PITZALIS, *Relatore*. Il potere del Ministro, in questo campo, è limitato dal numero degli alunni. C'è già una legge che regola questo, e la norma di cui all'articolo 7 non è che la sua applicazione.

NANNUZZI. Voglio sottolineare che per questa parte dell'articolo 7 non sono consenziente perché si lascia alla completa discrezionalità del Ministro la consistenza dei ruoli regionali o interregionali, che si vogliono creare. Per quanto riguarda l'articolo 8, debbo ricordare ai colleghi che recentissimamente è stata approvata una legge, riguardante l'amministrazione delle ferrovie e delle poste, mediante la quale si è fatto un passo avanti rispetto alle norme in vigore dal momento che sono stati immessi, nelle Commissioni per il personale, i rappresentanti dei sindacati allo scopo di rappresentare la collegialità del personale stesso. Qui si ripete la formula secondo cui i rappresentanti del personale sono scelti dagli altri componenti della Commissione sulla base della vecchia norma dello stato giuridico del personale di Stato.

A me sembra che, approvando questa legge, così come è stata presentata dal Governo, si faccia un passo indietro rispetto alle due ultime deliberazioni della nostra Commissione, riguardanti il decentramento dell'organizzazione del personale delle ferrovie e del personale delle poste e telecomunicazioni. Per questi motivi, io chiedo il rinvio della discussione del disegno di legge, in attesa del parere della VIII Commissione e anche per consentire che vengano studiate le modifiche necessarie a rendere il provvedimento più conforme ai principi di decentramento democratico.

BOZZI. Esprimo la mia adesione al punto di vista manifestato dal collega Nannuzzi. Ci si deve rammaricare per il fatto che, per ragioni procedurali, non sia stato acquisito alla nostra Commissione il parere della Commissione pubblica istruzione, indispensabile per una materia come questa che, sotto l'apparenza di una riforma di carattere amministrativo e strumentale, incide sulla sostanza dell'attività didattica. Lo strumento non può essere dissociato dal fine, che si vuole raggiungere: è evidente che si vuole dare agli uffici un'organizzazione tale da far si che il servizio scolastico sia adempiuto nel migliore dei modi, ma, oltre ad una nostra competenza, è necessaria anche una competenza di parere della Commissione pubblica istruzione, per quanto riguarda il fine ultimo che questa organizzazione intende raggiungere. Associandomi, quindi, a quanto detto dall'onorevole Nannuzzi, penso che non si possa fare a meno di questo parere.

Sono favorevole al decentramento, ma esaminando questo disegno di legge, ho qualche perplessità: innanzitutto, il disegno di legge riguarda soltanto la scuola media e non la scuola secondaria di ogni ordine e grado. Lo scopo, che si propone l'articolo 1, è quello di realizzare un ulteriore decentramento delle funzioni, ma specialmente vuole assicurare il necessario coordinamento delle attività degli Uffici scolastici provinciali e, specialmente, di quelle connesse con lo sviluppo della scuola secondaria di ogni ordine e grado, agli Uffici scolastici regionali o interregionali. Questo è il preambolo della legge che si vuole varare. Come si risolve la questione ? La questione si risolve in maniera non adeguata, perché si mantengono i ruoli nazionali per gli altri tipi di scuola non media, ma sempre secondaria e viceversa si fa un ruolo regionale soltanto per la scuola media; si creano, inoltre, degli apparati amministrativi diversi perché per la scuola media provvedono i sovrintendenti regionali e interregionali, mentre per la scuola secondaria, di ordine diverso, provvedono altri uffici e, cioè, gli uffici tradizionali: il Ministero o i provveditorati alla pubblica istruzione.

C'è, quindi, una disarmonia: mentre si accampa come causa della legge una esigenza di coordinamento nell'ambito di tutta la scuola secondaria di ogni ordine e grado, si

creano strumenti che, secondo i miei rilievi, a questo scopo non giungono.

Un'altra considerazione di carattere generale, che mi riserverò di concretare nel corso dell'esame degli articoli, è questa: è mia impressione che questo ampliamento di competenze dei sovrintendenti regionali o interregionali, tolga molto poco al Ministero, mentre viene a togliere competenze specifiche già affidate ad altri organi del decentramento, quali sono i Provveditorati agli studi. C'e da domandarsi, quindi, se veramente si debba fare un decentramento regionale, o se – viceversa – si debba mantenere, e magari incrementare, il decentramento provinciale già in atto attraverso i Provveditorati agli studi. Perché non ricorrere a questa seconda soluzione – oltre tutto meno costosa – anziché creare nuovi organismi su una piattaforma regionale o interregionale? Perché creare nuove strutture esautorando i Provveditori agli Studi? Il collega Pitzalis ha detto che i Provveditorati non hanno personale sufficiente: e come faranno a funzionare gli uffici regionali senza una nuova immissione di personale? Per i Provveditorati sarebbe necessario, invece, un semplice adeguamento, rispetto al personale già in servizio.

E poi, non capisco perché questo ruolo regionale o interregionale, si debba fare solo per il personale della scuola media. Perché questa diversità di trattamento dal personale delle altre scuole? Se una esigenza di decentramento davvero esiste, non vedo perché non la si debba attuare in linea generale, per tutti, anziché attuarla solo per il personale delle scuole medie, creando, fra lo stesso, una situazione di disagio, e anche di inferiorità rispetto agli altri docenti.

Io, per esempio, domanderei all'onorevole Sottosegretario come intende risolvere il problema del trasferimento del personale da un ruolo regionale ad un altro ruolo regionale. E quali conseguenze potrà avere l'affermazione di una mentalità di fatto regionalistica. sulle assunzioni, nei concorsi?

Un altro concetto vorrei esprimere in sede di discussione generale. Condivido le osservazioni dell'onorevole Nannuzzi, particolarmente quando leggo all'articolo 2, lettera *e*) del disegno di legge, che il sovrintendente regionale o interregionale cura, per mezzo di ispettori centrali addetti all'ufficio regionale o interregionale, l'assistenza didattica ai professori di ruolo e non di ruolo delle scuole medie statali della circoscrizione. Qui il titolare e, quindi, il responsabile, è il sovrintendente, che si serve di questi strumenti che sono gli ispettori del Ministero, addetti all'ufficio regionale e interregionale. Ma gli ispettori del Ministero continuano ad essere legati al Ministero, gerarchicamente. Come si può organizzare praticamente questa duplice dipendenza? Quando sono in servizio i funzionari del Ministero sono gerarchicamente legati al Ministero stesso.

L'articolo 9, poi, dice che, fermo restando il disposto dell'articolo 3, commi secondo, terzo e quarto della legge 28 luglio 1967, n. 641, ed in aggiunta al personale ivi previsto, il Ministero assegna ispettori centrali (non sappiamo quanti) a ciascun ufficio scolastico regionale o interregionale, per assicurare l'assistenza didattica al personale di ruolo e non di ruolo della scuola media. Ma, allora, dov'è il decentramento, l'autorità del sovrintendente e la libertà della scuola?

Vorrei sapere che cosa significa curare l'assistenza didattica ai professori? Non si sa; come si può, allora, parlare di decentramento? Anche per questi motivi insisto nella richiesta di un parere da parte della Commissione pubblica istruzione.

BERLOFFA. Io sono favorevole al provvedimento riguardante il decentramento del Ministero della pubblica istruzione.

Ho seguito attentamente l'intervento dell'onorevole Mitterdorfer e, avendo egli fatto richiamo allo Statuto speciale di autonomia del Trentino Alto Adige, anch'io sento il dovere di fare alcune considerazioni.

Nei mesi scorsi, per ben due volte, abbiamo dibattuto i temi del rapporto fra Stato e regioni a statuto speciale: nel momento, in cui è stato varato il piano dell'edilizia scolastica e, successivamente, quando è stata discussa e approvata la proposta di legge presentata dai senatori Lombardi ed altri. Mi ricordo che, alla conclusione della discussione su questa proposta di legge, modificativa di una disposizione riguardante i rapporti fra Stato e regione nel settore dell'edilizia scolastica, era stato ritenuto opportuno approvare quel provvedimento che, almeno in parte, si avvicinava alle disposizioni istitutive anche se la soluzione organica dei rapporti fra Stato e regione a statuto speciale, almeno in materia di edilizia scolastica, si sarebbe trovata non già con la soluzione prevista dalla proposta di legge presentata dai senatori citati, ma sulla base del parere che, precedentemente, era stato dato in sede di esame della legge generale sull'edilizia scolastica.

Ho meditato sul valore del nuovo provvedimento proposto oggi e debbo dare atto al relatore che esso comporta un decentramento

di funzioni attualmente esercitate dal Ministero della pubblica istruzione e che non investe le competenze autonome delle regioni a statuto speciale. Però ritengo che una maggiore chiarezza del testo in materia di rapporti fra Stato e regione sarebbe stata opportuna.

A questo punto mi chiedo che cosa modifica il nuovo provvedimento della situazione di fatto? In un certo senso, questo decentramento avvicina la sede che decide alla sede in cui il provvedimento, che interessa la scuola, si concretizza.

Ma per le province di Trento e Bolzano tale decentramento è già previsto dallo Statuto, ma non nel senso soltanto burocratico.

Aggiungo che, ad aumentare i dubbi circa l'opportunità di varare il provvedimento così com'è stato presentato, viene l'articolo 6 che parla di consigli scolastici regionali ed interregionali, e della loro composizione che, a norma del secondo comma di detto articolo, dovrebbe essere fissato da una nuova legge. Non posso negare che l'articolo, così com'è formulato, possa far sorgere dubbi sul come si terrà conto, nell'ambito di questi consigli scolastici, di quella tale rappresentanza della scuola di lingua tedesca, prevista dallo statuto. Aggiungo che la presenza di ruoli particolari per la scuola di lingua ladina delle valli Badia e Gardena, rendono il problema ancora più delicato; come per quanto riguarda il personale non insegnante, di cui all'articolo 8, ritengo che si debba dire qualcosa di specifico per il personale non insegnante di quel tipo di scuola.

Detto questo e, tenendo conto della situazione reale, e, soprattutto, dell'appesantimento dei rapporti, anche politici, che possono derivare dalla mancata emanazione di norme di attuazione, io posso dire, di fronte alla proposta del Governo, che aiuta la scuola a crescere ordinata attraverso un decentramento, che, senz'altro, tutti noi auspichiamo, che noi voteremo questa legge, a condizione che il rappresentante del Governo possa accogliere in qualche modo questa nostra sollecitazione.

E, siccome fino ad ora non sono state emanate le famose norme di attuazione, penso di riassumere il mio pensiero presentando un ordine del giorno col quale si impegna il Governo, in sede di emanazione delle norme di attuazione, a richiamare le attribuzioni delle province di Trento e di Bolzano.

BRESSANI. Voglio aggiungere poche parole a quanto è stato già detto dall'onorevole Berloffa. Per prima cosa desidero fare un'osservazione: non si ha un indirizzo univoco, organico e coerente di legislazione che detti norme in materia di organizzazione di organi amministrativi e di organizzazione amministrativa delle regioni a statuto speciale.

Questo problema è stato affrontato più volte, ma mai si è cercato di impostare un discorso generale in cui inserire i singoli episodi di normazione.

Tornando al tema specifico, che oggi ci interessa, debbo rilevare che esiste nello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia (mi riferisco a regioni diverse da quelle che hanno formato oggetto di esame da parte dell'onorevole Berloffa), una norma che attribuisce a detta regione competenza in materia scolastica e, precisamente, in materia di istruzione artigiana e professionale succesiva alla scuola d'obbligo.

Anche qui ci troviamo in una situazione di carenza delle normative di attuazione, perché la regione non esercita le funzioni amministrative, in quanto queste sono esercitate dagli organi dell'amministrazione statale e, a mio avviso, esse continueranno ad essere esercitate da nuovi organi di detta amministrazione, qui configurati e destinati ad operare anche per le materie di competenza regionale, nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il punto, che desidero richiamare e sottoporre all'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo è il seguente: sollecitare il Governo ad emanare le norme di attuazione dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione professionale e, con esse, disporre il trasferimento delle attribuzioni spettanti a detta regione, oggi esercitate dagli organi dello Stato.

SCOTONI. Io mi domando, come si possa, in una situazione politica come questa, dare una disposizione che, in pratica, ignora quello che esiste. Quale affidamento potrà suscitare fra le popolazioni interessate un simile comportamento? Il ricorso preannunciato deve essere considerato un elemento negativo. A mio parere, è insufficiente approvare l'ordine del giorno dell'onorevole Berloffa: si deve cercare, soprattutto, di non creare dei contrasti.

Poi, non so neanche che efficacia possa avere. Io credo che, quando verrà nominato il Sovrintendente della pubblica istruzione per la provincia di Bolzano, questi cercherà di esercitare le sue funzioni; perché nella misura in cui questa legge corrisponde a qualche esigenza reale, questa esigenza si presenterà e qualche soluzione bisognerà pure tro-

varla. E, allora, sorgerà il solito problema, di sacrificare ad un principio qualsiasi, che può essere utile consacrare, determinate esigenze, per risolvere determinate situazioni.

Concludendo, mi sembra che una soluzione accettabile potrebbe essere quella di inserire nella legge una disposizione nella quale si dica esplicitamente che le funzioni assegnate al Sovraintendente, per le province di Bolzano e Trento sono esercitate dal Provveditore agli studi per la provincia di Bolzano per la parte di competenza del Vice provveditore, che sovraintende alle scuole di lingua tedesca.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PITZALIS, *Relatore*. Brevemente, devo dire che sono sorpreso che si facciano questioni di costituzionalità per quanto riguarda le regioni a statuto speciale. Devo rilevare che in Senato, dove il provvedimento è stato dibattuto a lungo, nessuno ha fatto eccezioni di questo genere, anche perché il contenuto della legge – quello che essa rappresenta – non è altro che un deferimento di competenze già esistenti dagli organi centrali agli organi regionali.

Sono d'accordo che certe perplessità possono sorgere; che nella composizione dei Consigli scolastici regionali debbano essere fatti salvi certi diritti e certe aspettative; ma non possiamo entrare nel merito se siano state o no attuate quelle che sono disposizioni costituzionali per quanto riguarda le regioni, perché stiamo legiferando in merito al trasferimento ai Sovraintendenti scolastici di alcune competenze e attribuzioni, di alcune funzioni di coordinamento, che sono del Ministero della pubblica istruzione.

Tutta la tematica fatta presente dai colleghi Nannuzzi, Bozzi ed altri, non ha fondamento in questa legge che – ripeto – non è altro che di trasferimento di competenze ad uffici regionali. Possiamo discutere sulla opportunità di attuare o meno questi uffici regionali, ma non sul fatto che il Ministero voglia trasferire ad essi certe sue competenze. Se teniamo presente questo, tutto il resto cade in quanto nessuna di queste mansioni trasferite viene modificata nella sua essenza dalla legge, mentre le regioni ne trarranno maggiore impulso per quella che è la loro attività scolastica.

Per quanto riguarda il rilievo di carattere generale per cui il trasferimento di competenze riguarda esclusivamente la Scuola media, rilevo che la Scuola media rappresenta oggi in Italia un fenomeno grandioso, un fenomeno di proporzioni straordinarie, per cui essa sola, come docenti, supera tutte le altre scuole messe assieme.

L'onorevole Bozzi si è rifatto all'articolo 5 per dire che la legge toglie competenze ai Provveditori agli studi. Devo osservare che non toglie nulla ai Provveditori; in quanto essi non hanno alcuna competenza in materia, quindi il Ministero, per quanto riguarda la istruzione artistica, si avvale delle sue competenze.

Per quanto riguarda la lettera *d*) dell'articolo 4, in merito al controllo sulla gestione, da parte del Sovrintendente scolastico, degli istituti tecnici, di quelli professionali, degli istituti d'arte e dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica e professionale, io credo che sia utile per la Regione che ci sia un funzionario che segua adeguatamente l'andamento anche economico di questi Istituti.

BOZZI. Non capisco perché questo non possa farlo il Provveditore.

PITZALIS, *Relatore*. Si tratta di una mansione a carattere regionale.

Infine mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno Berloffa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Voglio chiarire alcune questioni: al Ministero della pubblica istruzione vi sono varie direzioni generali che regolano gli ordini di scuola: la scuola elementare, la scuola media, l'istruzione classica, l'istruzione tecnica, l'istruzione professionale e, inoltre, c'è un ispettore per la istruzione artistica.

Attualmente, le direzioni agiscono ciascuna per l'ordine di scuola di propria competenza. L'unico decentramento che esiste, oggi, nella competenza del Ministero della pubblica istruzione è quello che riguarda l'istruzione elementare, che ha i ruoli provinciali: la competenza di tale istruzione è affidata ai provveditori agli studi, i quali si occupano del personale non di ruolo della scuola media e della istruzione secondaria superiore, dal momento che il personale di ruolo dipende completamente dal Ministero della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda l'istruzione artistica, il personale dipende esclusivamente dalla pubblica istruzione.

È evidente che oggi, a causa del continuo aumento del personale, anche per ciò che riguarda la istruzione artistica, è diventata sempre più necessaria l'esigenza di un decentramento, in special modo nei due settori della scuola media e dell'istruzione artistica.

Per l'istruzione artistica non c'è nessun decentramento provinciale, mentre per la scuola media non è più sufficiente il decentramento provinciale riguardante il personale non di ruolo.

Questa legge non istituisce le sovrintendenze perché esse sono state stabilite dalla legge sulla edilizia scolastica, bensì si giova della istituzione della sovrintendenza regionale o interregionale per attribuire alcune competenze proprie del Ministero della pubblica istruzione.

Questa legge, per quanto riguarda il personale non di ruolo della scuola media e quello dell'istruzione secondaria superiore, sposta soltanto qualche attribuzoine amministrativa, ma per il resto tutto rimane immutato.

La legge, inoltre, non toglie nulla ai provveditori che sono già organi di decentramento, ma decentra solo quello che riguarda la pubblica amministrazione. Ci si può domandare perché non si trasferiscano queste competenze, invece che ai sovrintendenti, ai provveditori; le ragioni sono due: la prima è che i provveditori hanno già moltissime competenze, la seconda è che, attribuendo questa competenza ai sovrintendenti, specialmente nel settore della scuola media e dell'istruzione artistica, ci si avvicina di più alla natura della scuola e alla necessità di coordinare non solo provincialmente, ma anche regionalmente, questa attività.

Per quanto riguarda la costituzione dei ruoli, il disegno di legge non incide in alcun modo.

Avviene quello che avvenne quando si istituirono i ruoli provinciali delle scuole elementari. Quanti posti ha oggi il ruolo nazionale, tanti posti avrà complessivamente il ruolo regionale.

Questo provvedimento non immette in ruolo nuovo personale, ma suddivide i posti esistenti sul piano nazionale, rispecchiando la situazione prevista, e procede al loro ampliamento, secondo le norme generali. Non vi saranno, quindi, né mutamenti né disagi per il personale, ma vi sarà il vantaggio di snellire la procedura; si pensi ai trasferimenti, che devono essere stabiliti completamente su piano nazionale, si pensi ai concorsi, il cui espletamento richiede diversi anni a causa dell'enorme afflusso di candidati; il concorso magistrale dal 1948 si attua regolarmente ogni biennio, perché si svolge sul piano provinciale, essendo previsto anche l'istituto del trasferimento interprovinciale. Tutto questo si può fare per la scuola media in un ambito più vasto, richiesto dalla natura della scuola stessa.

Quanto al consiglio scolastico regionale, onorevole Nannuzzi, la composizione del consiglio demandata ad una legge risponde all'orientamento, che era stato unanimemente accolto, di presentare con un'unica legge tutti gli organi di democrazia scolastica, legge che il Ministero aveva già cominciato a predisporre proprio al fine di non creare squilibri; l'organizzazione, cioè, dovrà vedere riformato il consiglio provinciale, quello regionale ecc., fino al Consiglio superiore della pubblica istruzione; la scuola dovrà avere gli organi di democrazia interna, a cominciare da quelli della scuola materna, la cui composizione è unica, fino a quelli della scuola secondaria superiore; la scuola dovrà poi avere gli organi di democrazia scolastica, che curino i rapporti della scuola all'esterno. In sostanza, si tratta di un provvedimento sulla cui necessità non sussistono dubbi e che dovrà essere attuato quanto prima e, forse, vi sarebbe già se i provvedimenti concernenti la scuola non incontrassero sempre grandi difficoltà, che paralizzano la scuola stessa.

NANNUZZI. Questo provvedimento è stato presentato il 28 settembre 1967; non si può, quindi, dire che i progetti di legge concernenti la scuola non vadano avanti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho visto, ammirata, con quanta lestezza è stato approvato il provvedimento concernente gli organici del Ministero del commercio con l'estero, mentre sono tre anni che stiamo trattando per l'ampliamento degli organici del Ministero della pubblica istruzione! Ma questa è altra questione!

Quanto alla commissione, cui accennava l'onorevole Nannuzzi, non è che la proiezione del consiglio di amministrazione centrale. Pensi che cosa significhi, onorevole Nannuzzi, decentrare le competenze di un consiglio di amministrazione, che oggi giudica dei ricorsi e di tutto quanto concerne gli insegnanti della scuola media. Nella prassi, nelle commissioni vi è sempre la rappresentanza sindacale; si tratta di una questione che dovrà essere definita anche al di là di questo disegno di legge!

Mi sembra, quindi, che cadano molte delle osservazioni che sono state fatte, soprattutto per la constatazione che nulla viene tolto agli uffici provinciali e per le ragioni, che motivano l'attribuzione ad organi superiori rispetto a quelli, che governano nell'ambito della provincia.

Quanto alla questione sollevata dagli onorevoli Mitterdorfer, Berloffa e Bressani, vorrei rilevare che non è certo con un provvedimento di carattere parziale, che si può risolvere il problema delle norme di attuazione, che riguarda non soltanto il Ministero della pubblica istruzione, ma l'intero Governo. Non credo, quindi, che una legge di decentramento di competenze possa comprendere norme di attuazione. A nome del Ministero della pubblica istruzione, posso dichiarare che tale ministero è prontissimo a presentare norme di attuazione per quanto rientra nella sua competenza !

D'altra parte, questo disegno di legge non interferisce affatto sulle attribuzioni attuali della provincia già riconosciute da leggi. Se non si approvasse questo provvedimento, le competenze non sarebbero demandate alle regioni, ma resterebbero al Ministero della pubblica istruzione. La suddivisione delle attribuzioni delle province tra questi organi prevista dalla legge sull'edilizia non interferisce neppure sulle regioni in quanto tali e, quindi, non può neppure costituire un precedente per il futuro. Credo che tale questione debba e possa essere definita in sede di norme di attuazione.

Quanto al parere della Commissione Istruzione, si tratta di una questione che non è di mia competenza, ma di competenza del Presidente della Camera. Vorrei dire che mi sono meravigliata del fatto che questo disegno di legge sia stato esaminato da questa Commissione. Al Senato tutti i provvedimenti relativi al personale della scuola sono esaminati dalla Commissione Istruzione, ove vengono inseriti nel quadro generale che riguarda la scuola. Per tale questione, quindi, mi rimetto alla decisione della Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo decidere se rinviare il seguito dell'esame di questo provvedimento alla settimana ventura, e sollecitare, nel frattempo, il parere della VIII Commissione, o se procedere nella discussione del provvedimento. Io penso che, anche sospendendo la discussione, il tempo per l'approvazione non ci mancherà perché possiamo lavorare anche tutta la settimana ventura. Certo è, però, che diminuiscono le possibilità di apportare emendamenti, dovendo il disegno di legge poi tornare al Senato per l'approvazione. Mi pare che il Governo e il Relatore non siano contrari ad un breve rinvio.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non spetta a me decidere; rivolgo un appello, però, affinché la legge sia approvata al più presto possibile, tanto più che essa è già stata discussa lungamente dal Senato.

PRESIDENTE. Mi pare che le finalità del decentramento siano condivise unanimemente dalla Commissione. C'è, semmai, il primo comma dell'articolo 5 che, invece di decentrare, accentra negli uffici regionali anche talune competenze dei Provveditori agli studi.

NANNUZZI. Attualmente la competenza in questa materia, è del provveditore agli studi, organo provinciale. Trasferendola alla competenza degli uffici regionali o interregionali, si originerebbero spostamenti da organi periferici. Bel decentramento, quindi !

PITZALIS, *Relatore*. Non è così: il personale di ruolo della scuola statale è sempre stato inquadrato nel Ministero della pubblica istruzione, non nei Provveditorati. Questi sono provvedimenti di ordinaria amministrazione che vengono affidati ai provveditori. Logico, invece, che trasferendo i ruoli dal centro alla periferia essi vengano affidati agli uffici regionali.

BOZZI. Ritengo, innanzitutto, che sia necessario sentire il parere dell'VIII Commissione; poi ritengo che occorra veramente e seriamente un ripensamento per quel che riguarda il problema dei rapporti fra questa legge e lo statuto regionale del Trentino-Alto Adige.

Ho capito il ragionamento dell'onorevole Sottosegretario: « oggi la competenza è del Ministero; la deferiamo alla regione ». Ammesso che questo ragionamento sia esatto – e in parte lo è – qui il problema non è di fare le norme di attuazione, ma della legge che le realizza in senso contrario. Questo è un fatto politico, e soprattutto, in questo momento, una cosa inopportuna. Senza dire poi, con buona pace dell'amico Pitzalis – il quale rivela di essere molto più abile di me – che questo articolo 5 toglie ai provveditori agli studi anche quelle funzioni loro devolute dal decreto del Presidente della Repubblica numero 766 del 1955 e dalla legge n. 304 del 1961; e questo si verifica anche per il Provveditore agli studi di Bolzano.

PITZALIS, *Relatore*. Vorrei anche aggiungere che mettendo a confronto l'articolo 5 con la lettera *b*) dell'articolo 2, si vede quali sono i provvedimenti che devono essere differiti e quali quelli che restano ai provveditori agli studi. Evidentemente, quando si da ad un sovrintendente la competenza a governare un determinato ruolo, egli deve possedere tutti gli strumenti necessari per governare quel ruolo.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto, credo che sia meglio rinviare la discussione.

PITZALIS, *Relatore*. Io sono molto sorpreso del fatto che si facciano delle eccezioni che non hanno nessun fondamento per il provvedimento.

JACOMETTI. Sono emersi parecchi problemi, per cui anch'io sono del parere di rimandare la discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimane stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Sistemazione in ruolo del personale a contratto del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo » (4791):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Dichiaro, quindi, assorbita la proposta di legge n. 4474.

Proposta di legge:

STORTI ed altri: « Revisione dei ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero » (4554):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Armato, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bressani, Carcaterra, Cavallari Nerino, Colleselli, Darida, D'Onofrio, Gullo, Jacometti, Li Causi, Lizzadri, Martuscelli, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Spagnoli, Tozzi Condivi, Zucalli.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO